LA CAUSA E LA *RÈFORME DU CODE CIVIL* FRANCESE

Di Emanuela Navarretta

SUMMARY: 1. Le diverse letture della riforma in materia di causa. – 2. Il superamento della categoria della causa del contratto e della sua essenzialità. – 3. Il tentativo di preservare le funzioni della causa dell'obbligazione. – 4. Il dilemma del patto nudo e astratto. – 5. Il problema della caducità. – 6. Un tentativo di bilancio.

ABSTRACT. *Con la riforma del Code Civil, la causa non è più contemplata tra gli elementi essenziali del contratto. Lo scritto si pone l'obiettivo di verificare se il legislatore francese sia realmente riuscito, da un lato, nel suo intento di superare la categoria della causa e la sua complessità dogmatica, preservandone le funzioni, come si sono delineate nell'evoluzione della giurisprudenza; dall'altro, se abbia costruito un modello meno complesso e imprevedibile, più attrattivo e più vicino ai progetti di armonizzazione europea.*

With the reform of the civil code, "cause" is no longer included among the essential elements of the contract. The paper aims to check , on the one hand, if the legislator has really succeeded to overcome the category of the cause and its dogmatic complexity, preserving its functions, as they have outlined by Jurisprudence; on the other, if he has built a less complex and unpredictable model, more attractive and closer to European harmonization projects.

1. Le diverse letture della riforma in materia di causa

"L'aspetto più rivoluzionario della riforma francese è l'abolizione della causa": un relitto del tempo passato che può spiegarsi solo storicamente. Questo è quanto scrivono due giuristi di *common law*[1].

Replica *François Chénedé*[2] "L'abbandono della causa è il più grosso errore dogmatico e strategico della riforma. Non si guadagna in competitività allineandosi alla concorrenza.

A fronte di questi due opposti giudizi, il mio obiettivo è verificare se il legislatore francese sia realmente riuscito nel suo intento, metodologicamente coraggioso quello di superare la categoria della causa e la sua complessità dogmatica, preservando le funzioni della causa, come si sono delineate nell'evoluzione della giurisprudenza, e se sia riuscito nel contempo a costruire - come auspica il *Rapport au President*[3] – un modello meno complesso e imprevedibile, più attrattivo e più vicino ai progetti di armonizzazione europea, se è vero che né i *PECL* né il *Draft* contemplavano la causa[4].

2. Il superamento della categoria della causa del contratto e della sua essenzialità

La norma che segna l'innovazione del superamento della categoria dogmatica della causa del contratto, ereditando un processo avviato con l'*Avant-projet Catala*, è l'art. 1128 che non menziona fra gli elementi essenziali ai fini della validità del contratto la causa[5]. La soluzione accolta è quanto mai ambigua ed anodina: si considera quale elemento essenziale del contratto un contenuto lecito e certo, nozione che potenzialmente non esclude la causa ma che neppure necessariamente la contempla.

Della causa in ogni caso non si vogliono cancellare le funzioni e un bisogno di causa comincia subito ad emergere con riguardo al controllo sulla liceità. Ma anche l'art. 1162 non menziona la causa evocando un neutrale concetto di *but*, di scopo, che le parti non sono tenute a esplicitare, ma che l'ordinamento cerca di indagare, anche ove non sia conosciuto da tutte le parti, per colpirne l'eventuale contrarietà all'ordine pubblico[6].

Tralasciando la limitazione della liceità all'ordine pubblico e la discrasia della norma sul punto rispetto all'art. 6 del codice riformato[7], ciò su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è che le due norme se, da un lato, si sottraggono agli interrogativi dogmatici sulla categoria della causa, da un altro lato, lasciano nell'assoluta incertezza un pro-

[1] J. SMITH – C. CALOMME, *The reform of the French law of obligations – Les jeux sont faits*, in Maastricht Journal of European and Comparative Law, 2016, p. 1040 ss.

[2] F. CHÉNEDÉ, *Le nouveau droit des obligations et des contrats*, Parigi, 2016.

[3] Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF n°0035 del 11 febbraio 2016 - testo n. 25, in cui si legge che «la sécurité juridique conférée à notre droit des obligations, qui constitue le socle des échanges économiques, devrait ainsi faciliter son application dans des contrats de droit international. A cet égard, l'abandon formel de la notion de cause, qui a suscité de nombreux débats, permettra à la France de se rapprocher de la législation de nombreux droits étrangers, tout en consacrant dans la loi les différentes fonctions, dont celle de rééquilibrage du contrat, que la jurisprudence lui avait assignées».

[4] Cfr G. ALPA, G, IUDICA, *Draft common frame of reference (DCFR); what for?*, Milano 2013; G. ALPA, *Causa e contratto. Profili attuali*, in L. VACCA (a cura di), *Causa e contratto nella prospettiva storico- comparatistica*, Torino, 2002; U. BRECCIA, *Morte e resurrezione della causa: la tutela*, in S. MAZZAMUTO (a cura di), *Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo*, Torino2002, p. 241ss; U. BRECCIA, *Causa e "consideration"*, in Riv. Dir. Priv., 2007, p. 575 ss; G. BROGGINI, *Causa e contratto*, in L. VACCA (a cura di), *Causa e contratto, op.cit*., p. 32; A. D'ANGELO, *Principi Unidroit e regole causalistiche*, in Giur. Sist. Civ. Comm., Torino, 1999; G. B. FERRI, *L' "invisibile" presenza della causa del contratto*, in Eur. Dir. Priv., 2002, p. 901 ss; A. GAMBARO, *Sintesi conclusiva in tema di contratto e di causa, in Causa e contratto, op.cit.*, p. 255; E. NAVARRETTA, *Le ragioni della causa e il problema dei rimedi. L'evoluzione storica e le prospettive del diritto europeo dei contratti*, in Riv. Dir. comm. 2003, p. 979 ss; E. NAVARRETTA, *Causa e giustizia contrattuale a confronto: prospettive di riforma,* in Riv. Dir. Civ., 2006, p. 411; R. RASCIO, *I principi di diritto europeo e la causa del contratto,* in Eur. Dir. Priv. 2003, p. 255; C. SCOGNAMIGLIO, *Il problema della causa; la prospettiva del diritto privato europeo,* in *Roma e America. Diritto romano comune*, 2001, p. 327 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, *Problemi della causa e del tipo,* in G. VETTORI (a cura di), *Regolamento, II*, in *Trattato del contratto*, diretto da V. ROPPO, Milano, 2006, p. 97 ss; G. SICCHIERO, *Tramonto della causa del contratto?,* in Contr impr., 2003, p. 100 ss.

[5] Art. 1128 code civil: «Sont nécessaires à la validité d'un contrat :1° Le consentement des parties; 2° Leur capacité de contracter; 3° Un contenu licite et certain».

[6] Art. 1162 code civil: «Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties». Si possono richiamare anche l'art. 1169, che ribadisce la regola della nullità per mancanza di causa quando la controprestazione è «illusoire oa dérisoire»; l'art. 1170, in cui si fa riferimento alle circostanze che privano di «sa substance l'obligation essentielle», consacrando la regola sviluppata dalla giurisprudenza dopo la sentenza del caso Chronopost; e infine l'art. 1128 che, ai fini della validità del contratto, richiede, oltre al consenso e alla capacità, un contenuto lecito e certo.

[7] L'articolo è rimasto invariato e prevede che «on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs». Il testo consacra in questo modo quella giurisprudenza che riteneva come «un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat » (Civ. 1re, 7 oct. 1998, n° 96-14.359).

blema cardinale: ma è valido o è nullo il patto nudo *sine causa*?

3. Il tentativo di preservare le funzioni della causa dell'obbligazione

Per rispondere all'interrogativo occorre passare a considerare le norme che ereditano la vecchia *cause de l'obligation*, poi più opportunamente chiamata *cause de l'engagement*[8], che in Francia aveva svolto la funzione del controllo causale concreto, ereditando la funzione cinquecentesca della causa come giustificazione della produzione dell'effetto[9].

Ebbene anche rispetto alla *cause dell'engagement* non si smentisce l'approccio metodologico volto a tacere in maniera quasi ossessiva ogni richiamo alla causa, evocando, viceversa, singole tipologie di cause dell'impegno, ordinate attraverso la grande dicotomia fra atti a titolo oneroso e atti a titolo gratuito.

L'art. 1169[10] stabilisce che un contratto a titolo oneroso è nullo se al momento della sua formazione il corrispettivo o il profitto "*de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire*", aggiungendosi poi con l'art. 1170[11] che le clausole che privano di significato l'obbligazione principale devono reputarsi non scritte.

A queste norme, che raccolgono tutta l'eredità della giurisprudenza dall'arrêt *Point club vidéo*[12], all'arrêt *Chronopost*[13] e poi con *Faurecia 2*[14], entrambi trasfusi nel testo dell'art. 1170, si affianca per gli atti a titolo gratuito, l'art. 1135, comma 2, che identifica nell'errore sul motivo determinante della liberalità la disposizione chiamata a ereditare il problema della causa negli atti a titolo gratuito[15].

La criticità più immediata che emerge rispetto al prescelto approccio tipologico è che esso inevitabilmente determina dei vuoti. Qual è – ci si è chiesto - la sorte degli atti con funzione di garanzia, di copertura di un rischio o degli atti a titolo gratuito che non siano liberalità? Le norme impongono evidentemente una necessaria integrazione e, nel tentativo di limitare il necessario intervento ermeneutico, qualcuno[16] prova a dimostrare la completezza quanto meno dell'art. 1168, dicendo che se la garanzia o l'assicurazione o la rendita sono a titolo oneroso è chiaro che la insussistenza dell'obbligazione da garantire o del rischio da coprire o la loro irrisorietà ricadono inevitabilmente sulla insussistenza di un reale profitto. E con ciò si dimostra che mentre in passato la causa dell'obbligazione, poi *cause de l'engagement*, era costruita in maniera da essere coerente con la causa del contratto e, dunque, finiva per coincidere con quello che in Italia chiamiamo il presupposto causale, per converso, la *cause de l'engagement,* quanto meno nell'interpretazione riferita, rischia di virare sempre più verso la *consideration*[17], confondendo ulteriormente il piano delle categorie.

Accanto alla peculiarità del nuovo approccio metodologico, il dato che soprattutto risalta è il cambio di prospettiva rispetto all'accertamento sull'esistenza della causa. La causa non pare più rivolta alla tutela di un interesse generale, per cui senza il *vestimentum* che garantisce la razionalità dell'accordo lo stato non converte l'accordo in legge fra privati, ma diviene mero strumento di tutela delle parti[18], tant'è che, nonostante l'asimmetria per cui solo negli atti a titolo gratuito va provato anche l'errore, in ogni caso il rimedio esperibile pare quello della *nullità relative*[19].

[8] Cfr J. GHESTIN, *Cause de l'engagement et validité du contrat*, Parigi, 2006, p. 116 ss.

[9] La semplicità delle radici cinquecentesche della causa è emblematicamente raccolta nella discussione di Facchinei sul valore della dichiarazione: *accipe hanc pecuniam*. Questa stessa semplicità era presente negli artt. 1131 e seguenti del *Code Civil* francese, prima che l'ordinanza n. 2016- 131 del 10 febbraio 2016 decidesse di eliminare ogni riferimento all'istituto.

[10] «Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire».

[11] «Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite».

[12] Cass. civ., sez. I, 3 luglio 1996; D. 1997 jurispr. p. 500 nota Ph. Régnié, Defrénois 1996 art. 36381 p. 1015 nota Ph. Delebecque; RTD civ. 1996 p. 903 obs. J. Mestre ; JCP G 1997, I, 4015 n°4 et s.

[13] Cass. com., 22 ottobre 1996; Defrénois 1997 p. 416 obs. D. Mazeaud; D. 1997, jurispr. p. 121 nota A. Sériaux; JCP G 1997, I, 4002 n°1 obs. M. Fabre-Magnan; JCP G 1997, I, 4025 n°17 obs. G. Viney; JCP G 1997, II, 22881 nota D. Cohen, Contrats, con., conso. 1997 n°24 obs. L. Leveneur.

[14] Cass com., 13 febbraio 2007 ; JCP G 2007, II, 10063, nota Y.-M. Serinet; JCP G 2007, I, 185, n°10 obs. Ph. Stoffel-Munck; Conc. Com. Electr. 2007 ét. 22 J. Huet.

[15] «Néanmoins l'erreur sur le motif d'une libéralité, en l'absence duquel son auteur n'aurait pas disposé, est une cause de nullité». Cfr anche Code Civil Annoté, ed. 2018, Parigi, 2017, p. 1332.

[16] Cfr E. BASSILANA MOUIAL, *«Desequilibre significatif»: entre droit des pratiques restrictives et droit commun des contrats en France,* in Diritto del Commercio Internazionale, 2016, p. 391.

[17] G. ALPA, *Note sul progetto francese di riforma del diritto dei contratti*, in R. crit. d. priv., 2015, p. 185 ss.

[18] A questo proposito E.NAVARRETTA, *Europa cum causa*, in Diritto comunitario e sistemi nazionali: pluralità delle fonti e unitarietà degli ordinamenti, Napoli, 2010, p. 334 in cui già si richiamava la sentenza della Cour de Cassation, chambre civil 1, 9 novembre 1999, n. 97-16306 97-16800 che aveva originato questo orientamento. Cfr anche E. NAVARRETTA, *Della causa del contratto, art. 1343 c.c.,* in Commentario del Codice Civile, E. NAVARRETTA, A. ORESTANO (a cura di), Milano, 2011, p. 640- 641.

[19] C. FRANÇOIS, *Présentation des articles 1178 à 1185 de la nouvelle sous-section 1 "La nullité", La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1*, https://iej.univ-

4. Il dilemma del patto nudo e astratto

A questo punto il quadro delle norme è completo per tornare all'interrogativo già posto: qual è il destino del patto nudo e *sine causa*?

Quanto all'art. 1128, si è già detto come la norma sia anodina e presa in sé tende più a legittimare che non a escludere il patto nudo *sine causa*. Occorre allora valutare l'impatto degli artt. 1168 e 1135, al. 2, che nuovamente non sembrano determinare l'automatica nullità del patto nudo. L'art. 1168 non può applicarsi al patto nudo se non si prova che l'atto era a titolo oneroso e che la controprestazione o il profitto erano *illusoire o derisoire*; quanto all'art. 1135, anche a voler presumere che la prestazione nuda e isolata sia a titolo gratuito, essa non può considerarsi di sicuro nulla, se non si prova un errore sul motivo determinante dell'attribuzione. Se, dunque, il patto nudo non può reputarsi automaticamente nullo, questo vuol dire che sino a che le parti non dimostrino una *cause de l'engagement* e facciano valere la *nullité relative* il patto resta valido ed efficace. Il solo caso di nullità automatica può forse ravvisarsi là dove le parti espressamente dichiarino di voler rinunciare alla tutela della nullità per difetto della *cause de l'engagement* poiché questo potrebbe incorrerebbe nella nullità di cui all'art. 1182, che vieta di rinunciare preventivamente alla *nullité relative*[20].

In definitiva, deve ritenersi che, coerentemente con un'idea della causa che non è più un *vestimentum* imposto dall'ordinamento ma diviene uno strumento di tutela dei contraenti, grava sulle parti l'onere di provare *la cause de l'engagement*, sicché l'atto nudo deve reputarsi valido ed efficace sino a che una delle parti non riesca a dimostrare la rilevanza di una determinata *cause de l'engagement*, invocando la relativa tutela. Se poi la parte non riesce a dimostrare la *cause de l'engagement* non le resterà che ricorrere all'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 1303-1[21]. Mentre, infatti, per avere la tutela causale in un sistema in cui la causa non è più obbligatoria la rilevanza della causa va provata, per converso proprio la mancata prova della causa dell'attribuzione rende l'arricchimento ingiustificato.

Non mi soffermo su come è stato scritto l'art. 1303-1 perché anche il concetto di giusta causa dell'arricchimento è stato omesso sicché l'interprete anche qui deve lavorare, mentre vorrei evidenziare l'aver assecondato nel sistema francese la possibilità del patto nudo e la sua non automatica invalidità determina in quel sistema un duplice rischio: quello della parte che, se non riesce a dimostrare una *cause de l'engagement*, rischia di poter ricorrere alla sola tutela dell'arricchimento senza causa, in un sistema dominato dal principio consensualistico, che non gli dà il tempo di verificare la giustificazione del trasferimento[22], e quello dello Stato che deve provare l'illiceità di un *but* a lui stesso taciuto.

5. Il problema della *caducità*

Le criticità emerse sul nuovo ruolo svolto dalla causa si ripropongono per la *caducité*, ossia per il rimedio sopravvenuto della causa che la giurisprudenza francese aveva elaborato proprio con riguardo alla causa e che ora, recepito dal legislatore della riforma con gli artt. 1186 e 1187, non si sa se applicare alla causa posto che la *caducité* viene riferita al difetto sopravvenuto di uno degli elementi essenziali del contratto o di un contratto funzionalmente collegato a un altro.

Parte della dottrina[23] sostiene che la *caducité* non sia applicabile in caso di difetto sopravvenuto

paris1.fr/openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/sect4/ssect1-nullite/; Q. ADREY, P. BORDAIS, P. MARCOU, *Les nullités conventionnelles - La réforme du droit des contrats: actes de colloque, 1ère Journée Cambacérès, 3 juillet 2015, Montpellier*, 2015, p. 247; D. BOULAUD, P. MARCOU, J. PUDICO, *L'action interrogatoire - La réforme du droit des contrats: actes de colloque, 1ère Journée Cambacérès, 3 juillet 2015, Montpellier*, 2015, p. 221; A. ETIENNEY-DE SAINTE MARIE, *Les nullités*, in *Dr. et patr.*, 2016, p. 64.

[20] Art. 1182: «La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers».

[21] È necessario, comunque, ricordare che le norme sull'ingiustificato arricchimento, che accomunano il modello francese post- riforma al Draft ed al modello tedesco, permettono di far rientrare l'elemento della causa - espunto sul piano della conclusione e della validità del contratto -, mediato dalla causa di giustificazione o dalla giusta causa di attribuzione (ci sia consentito rinviare a *Europa cum causa, op.cit.*, p. 324).

[22] In effetti, in un sistema che s'ispira al principio consensualistico, sarebbe più consono un controllo di tipo preventivo, perché sul contraente grava fin da subito il rischio connesso con la perdita della proprietà; perciò la nullità, se il contratto è dall'inizio ingiustificato, impedisce lo stesso trasferimento del diritto. Per una disamina dei motivi alla base della distinzione tra controllo preventivo e successivo, ci sia consentito rinviare a *Europa cum causa, op.cit.*, p. 338.

[23] Cfr R. CHAABAN, *La caducité des actes juridiques. Etude de droit civil*, Parigi, 2006, 331 ss. che non esclude la possibilità di differenti soluzioni, anche a seconda della causa di invalidità e del tipo di contratto.

della *cause de l'engagement*, posto che questa non può più ritenersi un elemento essenziale del contratto, e *a fortiori* si esclude l'applicazione della *caducité* ove le parti abbiano voluto rendere l'atto indifferente alla connessione con altri contratti, il che però evidentemente si collega all'idea di poter ammettere l'atto astratto.

L'opposta lettura ammette, invece, il ricorso alla *caducitè* per il difetto sopravvenuto di causa ed esclude la validità del patto che scinde il collegamento funzionale fra contratti[24]. Ebbene, per ammettere – come mi pare più convincente - la *caducité* bisogna, a ben vedere, affermare che la causa, pur non imposta alle parti, è comunque offerta come strumento di tutela originaria che non può non correlarsi al rimedio successivo della *caducité*, tramite un'interpretazione quanto meno estensiva dell'art. 1186. Al contempo, per escludere la validità degli accordi che dovessero espressamente scindere il collegamento funzionale occorre ritenere che tanto la *nullité relative* degli artt. 1168 e 1135, al. 2, quanto la correlata *caducité* siano rimedi *a priori* irrinunciabili. Chiaramente la *caducitè*, come la *nullité* intanto saranno esperibili in quanto le parti riescano a dimostrare la rilevanza della *cause dell'engagement*, poiché altrimenti resta anche in questo caso il solo rimedio dell'arricchimento.

6. Un tentativo di bilancio

Dopo questo tentativo di dare qualche risposta ai numerosi interrogativi che pone la riforma, vorrei tornare al quesito iniziale. E' riuscito il legislatore a superare la complessità della causa, preservandone le funzioni? Ed è riuscito a rendere il sistema meno complesso e imprevedibile, più attrattivo e più vicino all'Europa. Ebbene se al primo quesito tenderei a dare una risposta affermativa, evidenziando anche il pregio della riforma che ha mostrato il volto protettivo rispetto ai contraenti della causa, sul secondo quesito nutro dei dubbi, considerando il prezzo che il legislatore francese ha pagato.

Il prezzo che ha pagato per aver cancellato la complessità della causa è altissimo: consiste in una nuova complessità legata ai vuoti da colmare rispetto all'approccio tipologico utilizzato rispetto alla *cause dell'engagement* e alla causa dell'arricchimento; consiste nell'incertezza dogmatica che ora vive l'interprete nel rapporto fra *cause* e *consideration*; consiste nelle incertezze pratiche relative alla sorte dell'atto nudo, dell'atto astratto e della *caducité*.

Il prezzo che poi si paga per rendere più attraente il sistema eliminando la necessità della causa e consentendo il patto nudo è parimenti elevato: è il prezzo dell'imprevedibilità, dell'incertezza per la parte che, nonostante il patto nudo, può vedersi opporre la tutela causale e del rischio per la parte che invece vuole la tutela causale che, se non prova la *cause de l'engagement*, si ritrova con il solo rimedio dell'arricchimento in un sistema dominato dal principio consensualistico.

Quest'ultimo rilievo ci conduce, infine, a considerare il prezzo che si paga per una maggiore vicinanza all'Europa, che è quello di un avvicinamento solo apparente e che sconta invece varie incoerenze interne. Intanto, la Francia sembra aver ammesso il patto nudo ma non il patto astratto e dunque non si è molto avvicinata alla Germania e, d'altro canto, mantenendo il principio consensualistico si è assunta un rischio finanche con il mero patto nudo se si considera che, se la parte non dimostra la *cause de l'engagement*, resta con il solo rimedio dell'arricchimento senza causa dopo ave trasferito la proprietà con il principio consensualistico e che la mancanza del *Trennungsprinzip* priva sia le parti sia lo Stato del beneficio di un contratto obbligatorio causale a monte, che consente di garantire il controllo sulla liceità e sulla giustizia del contratto. Non dimentichiamo che in Germania nudo e astratto è solo l'atto esecutivo di un contratto obbligatorio causale.

In definitiva, la mia impressione è che il legislatore francese abbia dimostrato coraggio e apertura, ma, muovendosi in un orizzonte a lui non familiare, non ha compreso appieno – per usare le parole di Mario Barcellona[25] – "verso che nuove sponde" si stava dirigendo, sicché ora spetta all'interprete rendere quelle sponde non troppo estranee al sistema di

[24] Questa lettura è oggi confermata dall'art.1186 code civil: «un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement». Con tale previsione, il legislatore ha fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale formatosi a proposito delle ipotesi di collegamento negoziale. Prima della riforma la situazione era ben più confusa; l'ordinanza del 2016 ha, invece, previsto che la caducazione avvenga solo se il contraente contro cui si rivendica la nullità del contratto ha avuto conoscenza di tutti i contratti interdipendenti e cioè di tutti quei contratti che hanno un oggetto comune o uno scopo comune.
Sul collegamento negoziale e sull'evoluzione giurisprudenziale sul tema, vd. S. BROS, *L'interdépendance contractuelle, la Cour de cassation et la réforme du droit des contrats,* Recueil Dalloz, 2016, p. 29 ss.

[25] M. BARCELLONA, *Un'altra complessità: l'orizzonte europeo e i problemi della causa*, in juscivile, 2016, p. 362.

riferimento (se non riportarlo alle sponde originarie), spetta all'autonomia contrattuale comprendere consapevolmente i rischi insiti nel patto nudo collocato in un sistema dominato dal principio consensualistico e spetta forse all'Europa meglio meditare su come si possa realizzare un'armonizzazione senza condurre a gravi incoerenze sistematiche.